

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN EUROPA LE SCHEDE DI ASILO IN EUROPA



REGNO UNITO

Legge di riferimento per quanto riguarda il diritto all'unità familiare
Immigration Rules, artt. 352A-352FJ

A chi si applica?

Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria

Chi può beneficiare del ricongiungimento?

- Coniuge o compagno/a registrata
- Compagno/a (non sposato/registrato) o partner dello stesso sesso, intendendosi una persona che ha convissuto con il richiedente in una relazione assimilabile al matrimonio per almeno due anni.
- Figlio minorenni da intendersi come una persona che ha meno di 18 anni o, in assenza di documenti comprovanti, che appaia di età inferiore ai 18 anni.

Procedura

La domanda di ricongiungimento familiare con un cittadino di paese terzo legalmente residente in UK deve essere presentata dal/i familiare/i all'estero, presso le *British High Commission* o le *British Embassy* del paese nel quale risiede/ono. Tuttavia la domanda può essere preparata in UK e successivamente inviata al familiare all'estero al fine di presentarla in Ambasciata.

In caso di mancanza di una rappresentanza diplomatica inglese nel paese del familiare, è possibile recarsi presso il *Visa Application Centre* del Paese più vicino.

La domanda deve essere presentata compilando un apposito format chiamato *VAF4A* e allegandolo ad un altro modulo l'*Appendix 4*. Per molti paesi è possibile compilare tale modello on-line all'indirizzo: www.visa4uk.fco.gov.uk

Una volta che la domanda on-line è stata inoltrata, al richiedente viene fissato un appuntamento nel quale il familiare dovrà recarsi presso il *Visa Application Centre* o l'Ambasciata per presentare i documenti richiesti. Normalmente è possibile decidere la data e l'orario dell'appuntamento.

Documenti che vengono richiesti a tutti i richiedenti:

- passaporto valido per ciascun richiedente
- 2 foto
- copia certificata del documento per protezione internazionale rilasciato al richiedente/ permesso di soggiorno biometrico
- dichiarazione del richiedente in cui esplicita la sua identità all'interno del nucleo familiare, elenca nomi e date di nascita dei familiari, spiega le circostanze nelle quali ha dovuto abbandonare la propria famiglia e quali contatti ha mantenuto con loro fino ad ora e le condizioni nelle quali i familiari stanno attualmente vivendo.
- Per le richieste di ricongiungimento da alcuni Paesi, l'*Home Office* richiede anche che i familiari si sottopongano a un test della tubercolosi.

Qualora manchino i documenti citati sopra, l'*Home Office* può consultare i documenti relativi all'intervista del richiedente. Infatti una delle domande fatte al richiedente d'asilo durante l'intervista riguarda la famiglia, ed è quindi possibile accertare che il richiedente abbia menzionato i membri familiari che stanno ora richiedendo il ricongiungimento.

Documenti richiesti per il ricongiungimento con il coniuge/compagno abituale:

- certificato di matrimonio in originale e traduzione in inglese, dimostrando che il matrimonio si è celebrato prima che il richiedente fuggisse dal suo Paese di origine per chiedere ed ottenere asilo e facendo attenzione che i nomi siano corretti.
- Prove del fatto che il richiedente ed il coniuge/compagno stanno mantenendo contatti l'uno con l'altro (ad es. copie di email, lettere, bollette telefoniche, carte telefoniche...) per provare la persistenza del legame al momento attuale.
- Documenti che possano testimoniare che il richiedente abbia menzionato l'esistenza del coniuge al momento della richiesta di asilo (es. verbali dell'intervista)
- Se il richiedente manda dei soldi al coniuge, le ricevute del money transfer

Documenti richiesti per il ricongiungimento con i figli minori:

- certificato di nascita tradotto in inglese se necessario e qualora non fosse disponibile si può richiedere il test del dna. Viene richiesto con più frequenza nel caso di figli concepiti prima della partenza dello sponsor, ma nati dopo. Il costo del test del DNA ricade in ogni caso su chi fa domanda di ricongiungimento (costo che fino al 2013 poteva essere coperto dal gratuito patrocinio, in casi eccezionali, in prima istanza, ma che, a seguito delle modifiche al gratuito patrocinio del 2013 può oggi solo essere sostenuto dal richiedente privatamente).
- prove dei contatti mantenuti e della dipendenza anche economica dal richiedente (ricevute di money transfer)

Condizioni, misure di integrazione. Eventuale differenza con la procedura prevista per gli altri cittadini di paesi terzi

Non devono essere rispettate dai rifugiati le condizioni di reddito, idoneità abitativa, anni di residenza maturati o possesso di un'assicurazione sanitaria previste per gli altri stranieri.

Nello specifico:

Le condizioni che devono essere rispettate dal **coniuge o civil partner** di un rifugiato sono enunciate al paragrafo 352A delle *Immigration Rules*:

-essere sposati o aver contratto una *civil partnership* con un soggetto titolare di status di rifugiato

nel Regno Unito

- aver contratto matrimonio o *civil partnership* prima della fuga del titolare di protezione
- non ricadere nell'ambito dell'esclusione dallo status di rifugiato *ex Art. 1F* della Convenzione di Ginevra
- dimostrare di intendere vivere per sempre come coniuge/*civil partner* con il/la rifugiato/a e di continuare ad avere una relazione con questi
- avere un visto valido per l'ingresso sul territorio.

Le condizioni che devono essere rispettate dal **compagno o partner dello stesso sesso** di un rifugiato sono enunciate al paragrafo 352AA delle *Immigration Rules*:

- avere una relazione con un soggetto titolare di status di rifugiato nel Regno Unito concesso a partire dal 9 ottobre 2006
- aver vissuto insieme al rifugiato in una relazione assimilabile al matrimonio o alla *civil partnership* per un periodo di almeno 2 anni
- aver avuto la suddetta relazione prima della fuga del titolare di protezione
- non ricadere nell'ambito dell'esclusione dallo status di rifugiato *ex Art. 1F* della Convenzione di Ginevra
- dimostrare di intendere vivere per sempre come coniuge/*civil partner* con il/la rifugiato/a e di continuare ad avere una relazione con questi
- avere un visto valido per l'ingresso sul territorio
- non avere un rapporto di consanguineità con il/la rifugiato/a.

Le condizioni che devono essere rispettate dal **figlio minore** di un rifugiato sono enunciate al paragrafo 352D delle *Immigration Rules*:

- essere figli di un soggetto titolare di status di rifugiato nel Regno Unito
- avere meno di 18 anni
- non condurre una vita indipendente
- non essere sposato o in una *civil partnersip*, e non avere formato un'unità familiare indipendente
- essere stato parte della famiglia prima della fuga del titolare di protezione
- non ricadere nell'ambito dell'esclusione dallo status di rifugiato *ex Art. 1F* della Convenzione di Ginevra.

Per quanto riguarda i **titolari di protezione sussidiaria**, si deve osservare che solo chi ha ottenuto questo tipo di protezione a partire dal 30 agosto 2005 ha diritto di richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge o *civil partner* (*Immigration Rules*, paragrafo 352FA) e per il figlio minore (*Immigration Rules*, paragrafo 352FG), mentre solo chi ha ottenuto questo tipo di protezione a partire dal 9 ottobre 2006 ha diritto di richiedere il ricongiungimento per il compagno non sposato o per il compagno dello stesso sesso (*Immigration Rules*, paragrafo 352FD).

Per il resto, le condizioni da rispettare ricalcano, per ogni categoria, quelle già viste sopra per i familiari dei rifugiati.

La principale differenza rispetto al ricongiungimento familiare delle altre categorie di migranti (ma anche rispetto al ricongiugimento di familiari di Paesi terzi con cittadini britannici) riguarda proprio le condizioni che vi è la necessità di soddisfare: **nessuna condizione di reddito, idoneità abitativa o conoscenza della lingua inglese per i familiari** di titolari di protezione internazionale, da una parte, mentre stringenti requisiti di reddito, di idoneità abitativa e pure di conoscenza della lingua si applicano a tutte le altre categorie.

Tempi

La durata varia dipendendo dal paese da dove viene richiesto il ricongiungimento, e dall'ambasciata Britannica in quel paese. Generalmente però tra l'invio della domanda e la ricezione di una risposta, non dovrebbero passare più di 60 giorni.

Costi

Non è prevista alcuna copertura dei costi relativi al ricongiungimento familiare da parte dello stato. E' interessante notare però che il visto è gratuito

Ricorso

Si può presentare entro 28 giorni dalla data del ricevimento del rifiuto del visto.

Criticità

- Mancanza di assistenza legale: dal 2013, chi fa domanda per il ricongiungimento familiare non ha più diritto ad assistenza legale gratuita. Questo significa che molti non possono permettersi assistenza legale e presentano domande incomplete o scorrette, per esempio perchè usano il formulario sbagliato, non hanno una conoscenza sufficiente della lingua inglese, non sanno che devono spiegare le ragioni per cui manca uno o l'altro documento ecc.
- Reperire i documenti (in particolare certificati ufficiali). Questo diventa ancora più complicato nei casi in cui anche i familiari rischiano persecuzioni dallo Stato e quindi non sono disposti a richiedere questi documenti.
- Casi in cui non c'è l'ambasciata Britannica o non è facilmente accessibile dai familiari che richiedono il ricongiungimento. In Iran per esempio non c'è un'ambasciata Britannica, e chi vive lì e vuole fare domanda per il ricongiungimento è costretto a recarsi all'ambasciata in Turchia.

Scheda aggiornata a dicembre 2014